

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07067 Busto: Iniziative in merito all'inserimento del metano nel computo del COT (carbonio organico totale)	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-06867 De Rosa: Iniziative in merito alla dispersione di idrocarburi nell'area agricola di Morimondo	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	52

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07541 Grimoldi: Chiarimenti in merito alle sanzioni applicate dal Corpo forestale dello Stato agli artigiani di Como	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54
5-07542 Matarrese: Sulle iniziative in merito al centro di raccolta differenziata del comune di Noicattaro (BA)	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	55
5-07543 Pastorelli: Sulle problematiche relative al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi ...	48
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	56
5-07544 Mannino: Chiarimenti sulla sanzione comminata all'Italia dalla Corte di giustizia europea con riferimento alla causa c-196/13	49
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	58
5-07545 Mariani: Sugli interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari	49
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	59

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-07067 Busto: Iniziative in merito all'inserimento del metano nel computo del COT (carbonio organico totale).

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Claudia MANNINO (M5S), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto

della risposta, dalla quale emerge la disponibilità del Governo a dar seguito all'iter procedurale di adozione del decreto sull'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera del carbonio organico totale, che ritiene improcrastinabile. Preannuncia l'intenzione di continuare a confrontarsi con il Governo circa i tempi dell'adozione del decreto.

5-06867 De Rosa: Iniziative in merito alla dispersione di idrocarburi nell'area agricola di Morimondo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si dichiara soddisfatto per la risposta della sottosegretaria Velo, evidenziando, altresì, la lacunosità e la carenza della normativa vigente in materia, che dovrebbe essere integrata, non solo al fine di definire una più adeguata rete di controlli, ma anche di individuare gli ambiti di competenza dell'ENI, nonché le responsabilità e i criteri di quantificazione dei danni subiti. Ritiene infatti che ad oggi vi sia un'inadeguatezza della normativa sia al fine del contrasto del fenomeno sia al fine della garanzia di ripristino dei danni.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 28 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.55.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07541 Grimoldi: Chiarimenti in merito alle sanzioni applicate dal Corpo forestale dello Stato agli artigiani di Como.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta l'intenzione della propria parte politica di mantenere alta l'attenzione sulla vicenda richiamata nell'interrogazione, al fine di pervenire in tempi certi a una sua efficace risoluzione. Stigmatizza, inoltre, che, sulla questione in oggetto, tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle politiche agricole e forestali vi sia un rimpallo di responsabilità.

5-07542 Matarrese: Sulle iniziative in merito al centro di raccolta differenziata del comune di Noicattaro (BA).

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando, manifesta apprezzamento per l'impegno manifestato dal Governo, sottolineata la gravità della situazione richiamata nell'interrogazione.

5-07543 Pastorelli: Sulle problematiche relative al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), replicando, sottolinea le problematiche che presenta il territorio sul quale insiste un alto grado di sismicità a causa delle vicinanza all'Etna.

5-07544 Mannino: Chiarimenti sulla sanzione comminata all'Italia dalla Corte di giustizia europea con riferimento alla causa c-196/13.

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, non si dichiara soddisfatta della risposta della sottosegretaria, sottolineando la necessità di porre in essere interventi preventivi in modo da evitare l'eventuale

condanna di ulteriori sanzioni al nostro Paese.

5-07545 Mariani: Sugli interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaella MARIANI (PD) replicando, giudica positivamente l'impegno manifestato dal Governo al fine di incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici, richiesta in primo luogo proprio dalle stesse scuole. Raccomanda il coinvolgimento di tutte le istituzioni interessate dalla tematica in questione.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-07067 Busto: Iniziative in merito all'inserimento del metano nel computo del COT (carbonio organico totale).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento relativo all'aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas mira ad introdurre alcune modifiche nell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiornando i valori limite di emissione in atmosfera del parametro « COT » (Carbonio Organico Totale) per impianti ad uso industriale che utilizzano come combustibile il biogas ossia il gas ottenuto da processi di fermentazione anaerobica di materiali organici.

Tali valori di emissione degli impianti alimentati a biogas sono stati introdotti nell'ordinamento 2002 attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 e sono stati poi trasposti tal quali nel citato decreto legislativo n. 152. Tra i parametri associati ai valori limite di emissione da applicare agli impianti a biogas vi è anche la voce « COT » (Carbonio Organico Totale). Solo di recente, ad oltre dieci anni dall'introduzione dei valori di emissione dei COT, si è posta, per effetto della progressiva diffusione degli impianti alimentati a biogas, la questione dell'esistenza di alcune criticità al riguardo.

Nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione (composti contenenti anche sostanze cancerogene quali formaldeide e benzene) nonché il metano incombusto presente nel biogas. La voce « COT », in assenza di specifica-

zioni, è riferibile sia ai composti organici che si formano con la combustione (componente metanica), sia al metano.

È stata dunque condotta dal Ministero dell'ambiente un'istruttoria che ha preso in esame la specificità delle emissioni degli impianti biogas al fine di valutare l'opportunità di una revisione dei valori limite vigenti.

Essendo il metano presente in quantitativi elevati nell'emissione, il rispetto dei valori limite previsti dall'attuale norma impone, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, la necessità di installare sistemi di abbattimento come i postcombustori. Tali sistemi sono pertanto oggi indispensabili a causa delle elevate concentrazioni di metano incombusto nelle emissioni. Attese le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai più impattanti composti organici formati nella combustione del biogas e atteso che i post-combustori comportano comunque un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto, risulta tuttavia che la sistematica necessità di installare tali sistemi di abbattimento non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne può derivare.

Il post-combustore, infatti, produce sia l'effetto di ridurre il metano incombusto nell'emissione che quello di realizzare un ulteriore processo di combustione. Considerato che la combinazione di tali due effetti può avere impatti (positivi e negativi) diversi a seconda della potenza termica e della localizzazione dell'impianto, è opportuno evitare vincoli che impongano

invariabilmente l'installazione di un post-combustore lasciando, ad esempio, al soggetto che rilascia l'autorizzazione all'impianto valutare l'utilizzo o meno di tale strumento.

Ciò posto, tenuto conto delle considerazioni suesposte, il Ministero dell'ambiente ha avviato l'*iter* procedurale di adozione del decreto sul tema, nel quale la voce COT è stata riferita alla componente non metanica dell'emissione, sono stati resi più severi i valori limite di emissione di COT che, una volta esclusa la componente metanica, si concentrano sugli altri composti organici più impattanti del metano formatosi nella combustione del biogas.

Rimane comunque sempre presente il potere dell'autorizzazione e, per gli impianti minori non soggetti ad autorizzazione, della normativa regionale di individuare, in funzione del tipo e della potenza dell'impianto e delle condizioni locali di qualità dell'aria, valori limite più severi di quelli statali, eventualmente riferiti anche al metano.

Circa gli aspetti relativi ad eventuali incidenze dei nuovi valori limite di emissione sulle politiche di riduzione dei gas clima/alteranti, rilevato che le normative internazionali e comunitarie vigenti nel settore non prevedono alcun tipo di valore limite di emissione per impianti e attività, si evidenzia, da un lato, che l'apporto di tali gas dovuto agli impianti a biogas risulta irrilevante (anche secondo l'Inventario nazionale delle emissioni elaborato dall'ISPRA per l'anno 2013) e, dall'altro, che in assenza di impianti a biogas, i

liquami zootecnici ed i materiali agricoli che vi sarebbero utilizzati sarebbero destinati allo spandimento a fini agronomici o allo smaltimento, ossia attività che producono rilevanti emissioni diffuse ed incontrollate di metano per effetto dei fenomeni di fermentazione naturale. Tali emissioni sono invece ridotte e regimate nel caso di stoccaggio controllato, captazione e successiva combustione del biogas, a prescindere dallo specifico valore limite di COT applicato, e pertanto si escludono incidenze reali del decreto in parola sulle politiche di riduzione dei gas clima/alteranti. In ogni caso, il metano non produce un impatto diretto sulla salute umana ed il decreto assicura livelli più avanzati di tutela derivante dai limiti di emissione più severi degli attuali per i composti organici formati con la combustione (compresi quelli cancerogeni come la formaldeide e il benzene).

Si fa presente, infine, che l'*iter* procedurale per l'adozione del predetto decreto è stato avviato a giugno 2015 e che allo stato, sono già stati resi il parere positivo del Consiglio di Stato, il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), nonché il parere positivo al concerto da parte del Ministero della salute.

Non appena arriverà il concerto da parte del Ministero dello sviluppo economico, il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto di competenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO 2

5-06867 De Rosa: Iniziative in merito alla dispersione di idrocarburi nell'area agricola di Morimondo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'argomento di cui in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dalla regione Lombardia, Arpa, dalla Prefettura di Milano e dal Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Il 4 ottobre 2015, a seguito di un calo di portata dell'oleodotto nella tratta RHO-Cascina, nel comune di Morimondo, ENI decideva di fermare i trasferimenti ed attivare il dispositivo di emergenza oleodotti, attivando una ispezione immediata della linea. La squadra di tecnici che effettuava la verifica il 5 ottobre 2015 rinveniva un punto di effrazione nell'area Cascina « Cerina di Sopra ». Le squadre di pronto intervento, secondo quanto previsto dal dispositivo emergenza Oleodotti, si attivavano per mettere in atto gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza per il ripristino del corretto funzionamento dell'oleodotto (depressorizzazione oleodotto, realizzazione scavo per mettere alla luce la tubazione interessata e rimozione del terreno contaminato, riparazione, saldatura e fasciatura dell'oleodotto, prove di pressatura oleodotto). Le prove di pressature effettuate il 6 ottobre 2015 sono state ripetute anche il 17 ottobre.

A seguito di apposita segnalazione da parte del proprietario di un appezzamento di bosco, ENI interveniva nell'area delle risorgive della Roggia Rabica, a circa 300 metri dal luogo di effrazione. Conseguentemente, ENI provvedeva ad effettuare un sopralluogo e venivano posizionate oleoassorbenti nell'area delle risorgive provvedendo ad individuare i punti di ruscellamento o le zone di ristagno delle acque di falda, una volta fuoriuscite dalle risorgive.

Dalla data dell'11 ottobre 2015 sono in corso attività di messa in sicurezza per l'individuazione e la mappatura dei punti di ruscellamento e/o delle zone di ristagno delle acque di falda una fuoriuscita dalle risorgive. Nel periodo dal 13 al 2 novembre 2015 sono stati realizzati altri 7 sondaggi/piezometri per la verifica dello stato qualitativo dei terreni e delle acque di falda che l'installazione di un sistema di messa in sicurezza (*pump & stock*) attivato nel mese di novembre. A partire dal 23 dicembre 2015, al fine di intercettare il prodotto ancora impegnato nel terreno e fonte di possibili ulteriori rilasci, sono stati realizzati saggi e/o piccole trincee alla profondità indicativa di 0,8 m.

Al riguardo, come previsto dalla normativa vigente in materia, si fa presente che ENI ha provveduto ad inviare a tutte le amministrazioni interessate la Relazione tecnica di avanzamento dell'attività di prevenzione, messa in sicurezza e indagini preliminari, nonché il piano di caratterizzazione. Allo stato, Eni è in attesa della convocazione della Conferenza dei servizi per l'approvazione del piano di caratterizzazione, pertanto, solo dopo si potrà procedere all'esecuzione delle attività previste nel piano e stabilire la reale entità del danno.

Ad oggi, tenuto conto delle informazioni acquisite e delle prime verifiche effettuate dall'Arpa, si ritiene che sussistono rischi di contaminazione sia per la falda freatica superficiale che per i terreni insaturi ubicati in prossimità dell'area di effrazione. In particolare, per quanto concerne i terreni ed acque sotterranei, sulla base dei certificati di laboratorio ARPA, si

evincesse il superamento dei parametri idrocarburi totali, benzene e toluene nel piezometro PZ8 prelevato in contraddittorio in data 5 novembre 2015. Anche in questo caso si evince il superamento del « valore soglia ». Per quanto riguarda le acque superficiali, vista la consistente presenza di iridescenza sul pelo libero dell'acqua Arpa richiedeva alla ditta di posizionare una serie di barriere assorbenti anche sulla roggia, a valle della confluenza di tutte le risorgive. Tale intervento ha subito un primo effetto positivo, poiché in data 28 ottobre 2015 non si riscontravano più fenomeni di iridescenza sul pelo libero dell'acqua. Si fa presente, altresì, che Eni

si farà carico dei costi delle attività di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica che si renderanno necessarie.

Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente seguirà con grande attenzione l'evolversi della vicenda e, qualora, all'esito della procedura di bonifica di competenza regionale, residuerà un danno ambientale, interverrà per l'esercizio dell'azione risarcitoria. Infine, si fa presente che anche alla luce dei monitoraggi futuri e delle risultanze scientifiche, potranno essere valutate le conseguenze generate dagli illeciti nei confronti degli habitat e delle specie presenti nelle aree interessate, situata al confine est del SIC IT2080002 « Basso corso e sponde del Ticino ».

ALLEGATO 3

5-07541 Grimoldi: Chiarimenti in merito alle sanzioni applicate dal Corpo forestale dello Stato agli artigiani di Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato, si evidenzia quanto segue.

Così come ha evidenziato lo stesso interrogante, il Corpo forestale dello Stato non ha fatto altro che applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente per le manchevolezze rilevate in fase di compilazione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti. Ad ogni modo, tenuto conto dello spirito con il quale è stato accolto il richiamato ordine del giorno, si segnala che le previsioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione delle diverse e specifiche fattispecie contemplate dai commi 1 a 5 ter, da valutare di volta in volta in base al caso concreto, prevedono una diversa graduazione delle sanzioni che vanno da un minimo ad un massimo.

Ebbene, preme evidenziare che proprio questo potrebbe essere il quadro in

relazione al quale valutare eventuali iniziative. In primo luogo, non ci si può che rimettere alle valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in ordine all'opportunità di effettuare ulteriori analisi sulla concreta applicazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, del quadro normativo sopra richiamato, anche tenendo conto delle caratteristiche dei fatti che vengono di volta in volta in considerazione. In secondo luogo, si evidenzia che la valutazione di un eventuale intervento normativo dovrebbe coinvolgere proprio le disposizioni sopra richiamate. Resta fermo, ovviamente, che ciò richiederebbe necessariamente una approfondita istruttoria tecnica, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti in materia.

ALLEGATO 4

5-07542 Matarrese: Sulle iniziative in merito al centro di raccolta differenziata del comune di Noicattaro (BA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'argomento di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il centro di raccolta di Noicattaro è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, è stato finanziato con fondi P.O. FESR 2007/22001. La procedura relativa alla certificazione di agibilità, iniziata nel settembre 2014, in base alle informazioni acquisite risulta ancora pendente per alcune difformità rispetto alle prescrizioni di legge riscontrate dalla ASL locale.

Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 2008, recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modifiche », la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è affidato al comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti in conformità alle disposizioni previste dal decreto stesso ed alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dandone comunicazione alla regione e alla provincia.

Come emerge da quanto sopra esposto, dunque, le competenze sulle vicende cui l'interrogante si riferisce sono incardinate in capo agli enti territoriali. Ad ogni modo, nello spirito della più intensa collaborazione interistituzionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si renderà disponibile per fornire tutto il supporto tecnico eventualmente necessario e per monitorare l'evoluzione di dette vicende.

ALLEGATO 5

5-07543 Pastorelli: Sulle problematiche relative al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

Come è noto, in base direttiva 2011/70/Euratom la Repubblica italiana deve dunque provvedere allo « smaltimento » rifiuti radioattivi. A tal fine è attualmente in corso la procedura per la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, con le relative tempistiche, interamente disciplinata dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Al riguardo si fa presente che la disciplina sopra menzionata, ai fini della definizione del « progetto preliminare » di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, non attribuisce ai Ministeri ivi menzionati alcuna discrezionalità politico-amministrativa in ordine all'inclusione od esclusione nel medesimo progetto di specifiche aree. Si evidenzia, inoltre, che la redazione di tale « progetto preliminare » è volta esclusivamente a definire l'insieme delle localizzazioni del Parco Tecnologico tecnicamente possibili.

A questo fine, il sopra menzionato articolo 27 predispone una complessa e articolata procedura, volta ad acquisire i contributi, tra gli altri, di enti territoriali, enti di ricerca, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi qualificati. Tale fase procedimentale è destinata ad aprirsi solo successivamente alla pubblicazione del « progetto preliminare » della CNAPI. A seguito di tale pubblicazione, infatti, dovrà svolgersi una consultazione pubblica, nel cui ambito i soggetti sopra menzionati potranno presentare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta, nonché un seminario nazionale,

che vedrà protagonisti, tra gli altri, le Regioni, le Province e i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate, l'UPI, l'ANCI, le associazioni degli industriali delle Province interessate, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché le Università gli Enti di ricerca presenti sul territorio. A seguito delle risultanze del seminario nazionale sarà definitivamente approvata la Carta dei siti potenzialmente idonei, che costituirà la base per la successiva fase di effettiva individuazione del sito, a sua volta caratterizzata da una ulteriore interlocuzione con gli enti territoriali, ed in particolare dalla ricerca di un'intesa con le Regioni interessate.

Ebbene, alla luce di quanto appena osservato risulta chiaro da un lato che tutti gli aspetti tecnici rilevanti ai fini della definitiva stesura della Carta delle aree potenzialmente idonee saranno tenuti in considerazione nell'articolato procedimento sopra richiamato, e dall'altro che nelle fasi successive alla pubblicazione del « progetto preliminare » potranno essere fatte valere tutte le legittime istanze, anche attraverso la formale interlocuzione con gli enti territoriali specificamente interessati. Ancora, non si possono non manifestare forti perplessità su talune anticipazioni di stampa che ipotizzano varie localizzazioni dato che, ad oggi, la proposta della CNAPI è stata classificata come « Riservata » dalla SOGIN spa e come tale è trattata, conformemente alle vigenti disposizioni, sino alla sua pubblicazione a seguito del nulla-osta che sarà rilasciato dai due Ministeri interessati. Allo stato è difficile, pertanto, attribuire a tali anticipa-

zioni un valore attendibile. Infine, pare opportuno ricordare che il decreto-legge n. 31 del 2010 prevedeva lo svolgimento di una campagna di informazione esclusivamente sul tema della produzione di ener-

gia elettrica da fonte nucleare, e che tali disposizioni, come è noto, sono state abrogate per effetto del decreto-legge n. 34 del 2011, senza essere in alcun modo sostituite.

ALLEGATO 6

5-07544 Mannino: Chiarimenti sulla sanzione comminata all'Italia dalla Corte di giustizia europea con riferimento alla causa c-196/13.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'argomento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

La questione sottoposta dall'on. Interrogante riguarda la mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della direttiva rifiuti 75/442/CE modificata dalla direttiva 91/156/CEE, della direttiva 91/689/CEE e della direttiva 1999/13/CE in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 Regioni italiane.

Il 2 dicembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza.

La sentenza di condanna riguardava 200 discariche.

Nella sentenza era inoltre indicato il criterio che avrebbe permesso di detrarre dalla sanzione semestrale 400.000 euro per la messa a norma di ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200.000 euro per la messa a norma di ciascuna altra discarica contenente rifiuti non pericolosi.

A seguito della condanna, la Commissione europea ha richiesto la trasmissione, entro il 2 giugno 2015, contestualmente al pagamento della somma forfettaria, di specifiche informazioni sulle misure adottate in ottemperanza alla sentenza, chiarendo che, per dare esecuzione alla sentenza, non basta garantire che nei siti

oggetto della condanna non, siano più depositati rifiuti o che i rifiuti già depositati siano gestiti in conformità alla normativa UE in materia, ma occorre altresì verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, in caso di inquinamento, eseguire le necessarie attività di messa in sicurezza o bonifica del sito. A giugno 2015, il Ministero ha trasmesso al Dipartimento per le Politiche Europee per il successivo inoltro alla Commissione europea la documentazione, ricevuta dalle Regioni, utile a dimostrare la messa a norma di 54 siti. A seguito della disamina della documentazione acquisita, la Commissione europea ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche e di un errore di censimento rispetto alle 54 indicate dal Governo Italiano, escludendole dal pagamento della penalità semestrale, contestualmente ha notificato l'ingiunzione di pagamento della penalità semestrale per le discariche restanti, per un ammontare di euro 39.800.000,00.

Con specifico riferimento alle sanzioni, si precisa che risultano pagate tanto la sanzione forfettaria di 40 M/euro, notificata con la sentenza di condanna, quanto la penalità per il primo semestre di 39.800 M/euro, ingiunta con decisione SG-Greffe del 13 luglio 2015. Ad oggi non risulta ancora notificata la seconda ingiunzione di pagamento posto che la Commissione europea sta istruendo la documentazione trasmessa in data 2 dicembre 2015.

ALLEGATO 7

5-07545 Mariani: Sugli interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'argomento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il bando per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici prevedeva la disponibilità di euro 350.000.000 a valere sul Fondo Kyoto e che sono pervenute domande per un importo complessivo di circa 98 milioni di euro.

Al riguardo, sulla base degli approfondimenti effettuati dalla competente direzione del mio Ministero e delle informazioni fornite dall'ANCI, in relazione al presente bando sono state registrate dagli enti locali le seguenti criticità:

le difficoltà a predisporre la diagnosi energetica, che la legge prevede come requisito essenziale per l'accesso al finanziamento;

i tempi per la presentazione della domanda previsti dal bando, stabiliti in novanta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, si sono rivelati troppo ristretti anche in considerazione della documentazione tecnica da predisporre;

il requisito del miglioramento minimo di due classi energetiche quale obiet-

tivo di efficientamento minimo da conseguire considerato, in alcuni casi, troppo elevato;

i vincoli finanziari e i limiti relativi all'indebitamento.

Per superare queste criticità e procedere alla riprogrammazione delle risorse residue per le medesime finalità di efficientamento energetico degli edifici scolastici, è già stato avviato un confronto anche con l'ENEA per valutare la possibilità di supportare gli Enti locali nella predisposizione della diagnosi energetica.

Ciò posto, il Ministero ha già predisposto uno schema di decreto ministeriale per la riprogrammazione delle risorse residue pari a circa 252.000.000.

In prospettiva futura, inoltre, è priorità del Governo mettere a punto l'ampliamento della platea degli edifici oggetto di interventi di efficientamento energetico attraverso le risorse del Fondo rotativo di Kyoto, in modo da consentire l'accesso ai finanziamenti anche agli immobili comunali di diversa destinazione, quali ad esempio palestre ed impianti sportivi.